

VERBALE N. 5/2017

COMUNE DI S. MICHELE AL TAGLIAMENTO

Provincia di Venezia

Il Revisore del Conto dr.ssa Antonella Bettiol

esaminata

- La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto *“Integrazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31.1.2017 avente per oggetto riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ex art.194 comma 1 lett.a) TUEELL : ricorso TAR Veneto RG 1068/2016 , SOFIA CAPITAL MERCHANT LIMITED C/COMUNE, sentenza nr 16/2017”*

- Lettera dell’Avv. Benvenuti;

premessso

- Che l’art.194 del D.Lgs. 267/2000 dispone che con deliberazione consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti dalle fattispecie previste nel medesimo articolo;
- Che con precedente delibera era stato riconosciuto un debito fuori bilancio di € 1.000,00 derivante dalla sentenza del TAR Veneto n. 16/2017 nella vertenza promossa da Sofia Capital Merchant Limited contro il Comune . Tale somma era dovuta a titolo di spese di soccombenza del Comune di San Michele al Tagliamento nella relativa vertenza. La spesa indicata nella sentenza è di € 2.000,00 di cui però la società Bibione Spiaggia srl , in qualità di parte resistente nella causa, ha dichiarato di farsi carico del pagamento della somma di € 1.000,00.
- Che prudenzialmente il Comune intende procedere , in rettifica alla precedente delibera al riconoscimento dell’intero importo al lordo della quota di cui Bibione Spiaggia srl si è impegnata al pagamento;
- Che successivamente alla delibera citata, lo Studio Benvenuti ha trasmesso al Comune la richiesta ed i conteggi che a suo tempo erano stati trasmessi dal legale della controparte, precisando che la Corte di

Cassazione ha chiarito che gli accessori di legge spettano comunque alla parte vittoriosa a prescindere dalla loro menzione nella sentenza (vedasi Cass. Civ, - Sez. 1^- 9315/2013) e che, dunque, pare effettivamente legittimata la richiesta di rifusione spese di giudizio alla ricorrente per l'importo complessivo di € 3.218,24 (di cui accessori di legge € 1.218,24);

- Che Bibione Spiaggia srl con l'ulteriore nota del 16.02.2017, ha comunicato la disponibilità, per la parte di competenza, anche al pagamento degli oneri previsti per legge e, dunque, all'ulteriore importo di € 609,12;
- Che è necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del suddetto debito fuori bilancio, ai sensi dell'art.194 del D.Lgs. 267/2000, in quanto trattasi di debiti derivanti da sentenze esecutive;

visto

il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente, favorevole;

il parere di regolarità contabile del dirigente del settore amministrativo contabile, favorevole;

esprime

ai sensi dell'art.239 D.Lgs 267/2000 il proprio parere favorevole al riconoscimento – integrando la precedente delibera - del debito fuori bilancio pari ad € 3.218,24 a titolo di debiti derivanti da sentenza.

Si raccomanda all'Ente di trasmettere ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 della legge 289/2002 , il provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio oggetto del presente parere, alla competente Procura della Corte dei Conti entro i termini previsti.

Treviso 28 febbraio 2017

Dr.ssa Antonella Bettiol

Il Revisore del Conto

